SENTENZA N. N 31649/05 r.g. 5553|08 4483|08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE XIII CIVILE

In funzione di giudice unico nella persona della dr. Caterina Macchi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa


Condominio elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Picerno, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione

DA

ATTORE OPPONENTE

contro elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. Nicoletta Munari, Marco Boretti e Davide Boschi, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione

CONVENUTO OPPOSTO



4

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio di via ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Milano, su ricorso del Supercondominio denominato " ha ingiunto il pagamento in favore del ricorrente di € 14.891,92 quale saldo a debito dell'ingiunto riferito al consuntivo per l'esercizio supercondominiale 2002/2003 e alle rate di cui al preventivo per l'esercizio successivo. L'opponente ha illustrato di aver proposto impugnazione avverso la delibera assembleare del 16 dicembre 2004 di approvazione del consuntivo e del preventivo sopra indicati ed ha chiesto revocarsi il decreto opposto, in quanto fondato su delibera assembleare nulla attesa la violazione del disposto dell'art. 1136 c.c. nella costituzione dell'assemblea stessa. Il convenuto si è costituito regolarmente e ha chiesto il rigetto di ogni avversa conclusione, concludendo per il rigetto dell'opposizione, ha formulato altresì domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.. Depositate memorie e documenti, senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata successivamente trattenuta in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, dopo il deposito delle memorie finali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il supercondominio de la agito monitoriamente nei confronti di uno dei condomini che insieme ad altri edifici condominiali e a ville singole ovvero plurifamiliari partecipano all'entità supercondominiale. Il decreto ingiuntivo si fonda, ex art. 63 I comma disp. att. c.c., su stati di ripartizione approvati dall'assemblea del Supercondominio tenutasi il 16 dicembre 2004. Tale assemblea, convocata in ossequio al disposto dell'art. 7 del regolamento supercondominiale, è stata costituita mediante convocazione e partecipazione di delegati in rappresentanza di ciascun condominio e dei proprietari delle ville singole.

Come costantemente ribadito dalla Suprema Corte "quando un bene sia destinato al servizio di più edifici costituiti ciascuno in condominio si determina tra i vari partecipanti non una comunione ma una situazione che integra l'ipotesi del supercondominio, al quale si applicano estensivamente le norme sul condominio degli edifici" (Cass. 8066/05; 14791/03; 9096/00). E' dunque nulla per contrarietà a norme imperative la clausola di regolamento prevedente che l'assemblea di un supercondominio sia composta da delegati a partecipare in rappresentanza di ciascun condominio anziché da tutti i singoli condòmini che lo compongono, atteso che le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell'assemblea (artt. 1136 e 1138 c.c.) non sono derogabili (Cfr. Cass. 15476/01; 5333/97;7286/96).

E' conseguentemente nulla la delibera assunta da assemblea costituita in difformità dalla previsione inderogabile dell'art. 1136 c.c..

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre non possono farsi valere i vizi di annullabilità di una delibera non impugnata, possono farsi valere i vizi di nullità, deducibili senza decadenze ed idonei, anche in mancanza di espressa impugnazione, a far venire meno il fatto costitutivo della pretesa su cui il decreto ingiuntivo si basa. Si palesa, pertanto del tutto irrilevante il fatto la delibera in questione risulti allo stato efficace, non perché non impugnata ma perché l'impugnazione proposta dallo stesso Condominio è stata dichiarata inammissibile da questo Tribunale per essere l'attore privo di legittimazione ad agire.

Premesso che, ovviamente, il condominio è in questa sede pienamente legittimato all'opposizione in quanto destinatario dell'ingiunzione, non vi è dubbio che questi abbia anche interesse (cfr. art. 1421 c.c.) a far valere la nullità della delibera assembleare al fine di rimuovere il presupposto fondante della domanda avversaria.

Il tribunale revoca per tali ragioni il decreto ingiuntivo e dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto opposto, volta all'accertamento del credito e alla condanna dell'opponente al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione; tale statuizione, peraltro da ottenersi nei confronti dei singoli partecipanti al supercondominio, presuppone una valida formazione ed espressione della volontà assembleare, in mancanza della quale non sussiste alcun potere sostitutivo esercitabile dall'autorità giudiziaria.

Viene conseguentemente rigettata la domanda di condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c..

La particolarità della fattispecie oggetto di causa e delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 10901/05;
- 2) Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Milano, il 30 aprile 2008.

TRISUMALE DO MILANO
PUBLICACIO COGGI

30 AUR. 2000

10 AUR. 2000

Il giudica est

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Milano, N. 2 MAG. 2008

IL CANCELLIERE

a ,